



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
C.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 14-04-2021

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 19:00, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato e recapitato in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Enrico CALDERONI	Sindaco	Presente
Umberto RAMONI	Consigliere	Presente
Carla ALBERTELLA	Consigliere	Presente
Alberto FIGHETTI	Consigliere	Presente
Rosanna PELOSI	Consigliere	Presente
Egidio CALLONI	Consigliere	Assente
Luisa CERUTTI	Consigliere	Assente
Simone CANTALUPI	Consigliere	Presente
Angelo MININI	Consigliere	Presente
Nicolò PIAZZONI	Consigliere	Presente
Donatello DI PALMA	Consigliere	Presente

Presenti 9 Assenti 2

Assume la presidenza il Sindaco **CALDERONI Enrico**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **Marino dott.ssa Paola**.

Previe le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il canone unico sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTO l'art. 1 comma 821 L. 160/2019 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da

competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

CONSIDERATO che l'art. 106 comma 3-bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, e che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente prorogato l'approvazione dei bilanci al 31.03.2021;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 che si riportano in calce al presente atto, a formarne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che la presente seduta di Consiglio Comunale si è svolta nelle forme della videoconferenza (presenti in sala consiliare, oltre il Sindaco e il Segretario Comunale, i Consiglieri Ramoni Umberto, Albertella Carla, Fighetti Alberto, Cantalupi Simone e Pelosi Rosanna) e che, ai fini della validità della deliberazione, si attesta che: a) il Sindaco, i Consiglieri e il Segretario Comunale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza (presenti in sala consiliare, oltre il Sindaco e il Segretario Comunale, i Consiglieri Ramoni Umberto, Albertella Carla, Fighetti Alberto, Cantalupi Simone e Pelosi Rosanna); b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Segretario Comunale; c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni; d) è stata garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e la trasmissione di documenti; e) l'espressione del voto ha consentito di identificare da parte del presidente i lavori del Consiglio Comunale e da parte del Segretario Comunale, in modo inequivoco, l'espressione della volontà in modo libero e informato;

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
CALDERONI Enrico

IL CONSIGLIERE ANZIANO
RAMONI Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marino dott.ssa Paola



Publicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio di questo Comune il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marino dott.ssa Paola



26 APR 2021

Dalla Sede Municipale li _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica del Responsabile del servizio

Li, 14-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Paola Marino



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151-
comma 4 -del D. Lgs 267/2000

Li, 14-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angela Giannuzzi



La presente è divenuta esecutiva in data 14-04-2021 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marino dott.ssa Paola

